

ABSTRACT

Visto il sentito problema della durata delle procedure fallimentari, spero che l'istituto arbitrale, in alternativa ad altri strumenti forse più conosciuti e diffusi, si dimostri, anche in caso di fallimento, un utile mezzo a disposizione dei curatori e degli operatori economici in genere.

Col presente lavoro ho voluto descrivere le connessioni tra arbitrato e fallimento, tentando un coordinamento ove necessario; non ho parlato, invece, del rapporto tra arbitrato e procedure concorsuali diverse dal fallimento.

Oggetto di trattazione è soprattutto l'arbitrato rituale, all'arbitrato irritale ho destinato solo alcuni accenni.

Nelle tre parti in cui si articola questo scritto mi sono occupata: 1) dei limiti alla compromettibilità delle liti nel contenzioso fallimentare; 2) dell'arbitrato del curatore cioè della stipulazione da parte del curatore di convenzioni arbitrali; 3) dell'arbitrato in caso di sopravvenuto fallimento.

A quest'ultimo proposito, decisamente il più controverso, ho diviso la trattazione a seconda dello stadio di avanzamento del procedimento arbitrale: in primo luogo, parlando degli effetti del fallimento sulle convenzioni arbitrali stipulate dal fallito quando ancora era *in bonis*; quindi, degli effetti sul procedimento arbitrale pendente al momento del fallimento; infine, dell'opponibilità al fallimento del lodo pronunciato prima dello stesso.

Una particolare attenzione è stata dedicata all'ipotesi di procedimento pendente in un diverso Stato membro alla data della dichiarazione di fallimento; in questo caso viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 15 del regolamento comunitario in tema di procedure di insolvenza transfrontaliere, il Regolamento (CE) n. 1346/2000.